



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

ORDINANZA

**- CUSTODIA DEI CANI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA -
NR. 42 REG/ORD**

IL SINDACO

Vista La Legge 281 DEL 14/08/91;

Visto L'art. 32 Della Legge NR. 833 DEL 23/12/1978;

Visto Il Regolamento Di Polizia Veterinaria NR. 320 DEL 08/02/1954;

Vista l'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute (G.U. 68 del 23.03.2009) ;

--Preso atto dei rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per i bambini, nonché il grave pregiudizio al pubblico decoro imputabile alle medesime;

--Considerato il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

--Dato atto che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

--Ritenuto opportuno adottare un provvedimento a tutela della sicurezza delle persone, dell'ambiente dell'igiene e degli animali da affezione;

--Visto l'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689;

--Visto l'art. 13 della L. 23/12/1978 n. 833;

--Visto il T.U.E.L. D.LGS. n. 267/2000;

--Visto lo Statuto comunale;

--Visto l'art. 54 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

ORDINA

1) a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:

a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;

c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori;

2) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate dall'amministrazione comunale;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

- b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- f) nelle aree vietate e nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorchè al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;
- g) i proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati e comunque qualora vi sia un afflusso considerevole di persone;
- h) i proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga;
- i) i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

3) 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente.

4) Le disposizioni di cui al punto 1 e al punto 2 lettere a) e b) , non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

5) La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia , di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926

Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

DISPONE

- ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 100,00 secondo le procedure della legge 689/81;
- in caso di recidiva sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 300,00;
- oltre alla sanzione amministrativa, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, i cani sanzionati verranno segnalati al servizio veterinario della A.S.L. per essere inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute;

RICORDA

- * che i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso l' A.S.L. del Comune di residenza entro il 3° mese di età o comunque entro 15 giorni dall'inizio della detenzione;
- * che il proprietario, in caso di scomparsa o morte del proprio cane, deve presentare entro 15 giorni dall'evento denuncia presso l' A.S.L. del Comune di residenza;
- * chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale per l'attivazione dell'intervento di cattura.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ogni precedente provvedimento in materia si intende abrogato.

La presente disposizione ha efficacia, fino a revoca, a decorrere dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

02 ottobre 2009

IL SINDACO
(Paolo Strina)